

PROPOSTA DI EMENDAMENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO TRATTE DAL DOCUMENTO "RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA NELLA REGIONE LAZIO"

Si chiede, che nel testo della Legge in corso di licenziamento, all'art. 1, venga inserito un chiaro riferimento e una piena adesione alla risoluzione del Parlamento Europeo 2007/2149 (INI), del 22 aprile 2008, riguardante la capacità del Volontariato di svolgere un ruolo importante e decisivo nel contribuire alla coesione sociale ed economica:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi e nel rispetto dei valori contenuti nella Costituzione, in particolare negli articoli 2, 3, 29, 38 e 117, comma 2, lettera m), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e nello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 7, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, fisiche, psichiche o sociali, disciplina il sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nel territorio regionale, di seguito denominato sistema integrato sociale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.	La Regione, in attuazione dei principi e nel rispetto dei valori contenuti nella Costituzione, in particolare negli articoli 2, 3, 29, 38 e 117, comma 2, lettera m), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e nello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 7, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla risoluzione del Parlamento Europeo 2007/2149 (INI), del 22 aprile 2008, riguardante la capacità del Volontariato di svolgere un ruolo importante e decisivo nel contribuire alla coesione sociale ed economica al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, fisiche, psichiche o sociali, disciplina il sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nel territorio regionale, di seguito denominato sistema integrato sociale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
---	--

Si chiede che siano effettivamente garantiti e riconosciuti i **Diritti alle prestazioni in tutti i Distretti della Regione Lazio**. In merito, la Conferenza del Volontariato chiede una più puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei modi in cui saranno finanziati e riconosciuti e chiede l'abolizione del vincolo di spesa anche per i servizi compresi nei livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto del comma 3 dell'art. 22 della legge 328/2000.

Art. 4 (Diritti degli utenti)

1. La Regione riconosce agli utenti del sistema integrato sociale: a) il diritto ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socioassistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e modalità di erogazione, nonché sulle possibilità di scelta delle stesse; b) il diritto ad esprimere il consenso informato sulle prestazioni ed in particolare sui ricoveri in strutture residenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, salvo i casi previsti dalla normativa vigente in materia; c) il diritto alla riservatezza ed al segreto professionale degli operatori; d) il diritto a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti. 	Si aggiunga come primo riconoscimento: il diritto alle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali come definiti dal comma 3 dell'art. 22 della legge 328/2000
---	---

Art. 16 (Livelli essenziali del sistema integrato sociale)

1. Il sistema integrato sociale garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito denominati LEPS, previsti dallo Stato ai sensi dell'art. 117, c. secondo, lettera m), della Costituzione, come individuati dalla normativa statale ed in particolar modo dall'art. 22 della l. 328/2000. 2 La Regione, in attuazione . del comma 1, mediante il piano regionale della rete sociale regionale. di cui all'art. 49, in base al fabbisogno rilevato ed in relazione alle risorse disponibili definisce: a) le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni che costituiscono i LEPS, da assicurare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale; b) le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate alla lettera a). 3. La Regione e gli enti locali, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali, nell'ambito dei LEPS, assicurano comunque: a) il servizio sociale professionale; b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la	Comma 2 si emenda: La Regione, in attuazione del comma 1, mediante il piano regionale della rete sociale regionale, di cui all'art. 49, in base al fabbisogno rilevato, definisce: Comma 3 si emenda: La Regione e gli enti locali, tenendo conto delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali, nell'ambito dei LEPS, assicurano comunque:
--	---

consulenza ai cittadini; c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate; e) le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale o diurno di cui alla l.r. 41/2003 e succ. modifiche, per soggetti con fragilità sociali.	
---	--

L'individuazione, in modo condiviso, oltre che con gli enti locali, anche con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore di un Ambito territoriale ottimale che abbia la finalità sia dell'efficienza organizzativa che della facilitazione alla partecipazione degli organismi sociali, degli utenti, delle famiglie e dei cittadini. A questo proposito si esprime dissenso per l'ipotesi di allargare l'ambito territoriali ottimale fino a farlo coincidere con i territori della ASL ed all'istituzione di consorzi obbligatori tra gli enti locali con l'aggiunta di una anomalia legislativa per Roma Capitale.

Art. 15 (Ambito territoriale ottimale)

1. L'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i comuni esercitano, in forma associata, le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 26, comma 2, è individuato dalla Regione e coincide con l'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale (ASL), salvo quanto previsto dall'articolo 27 per Roma Capitale. 2. L'esercizio delle funzioni e dei compiti in ogni ambito territoriale di cui al comma 1, si realizza attraverso: a) la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 47, ai fini della programmazione locale del sistema integrato sociale; b) il consorzio di cui all'articolo 48, denominato organismo per le azioni sociali integrate (OASI) e costituito ai sensi degli articoli 31, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, ai fini dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni del sistema integrato sociale. 3. La Conferenza dei sindaci può	Si sostituisce il comma 1: L'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i comuni esercitano, in forma associata, le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 26, comma 2, è individuato dalla Regione, previo parere delle Consulte, degli Osservatori e delle Conferenze regionali previsti dalle leggi regionali, con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali che coinvolge le organizzazioni della società civile: sindacati, imprese, associazioni, enti non profit. [si sostituisce] lettera b: I comuni possono costituire, al fine della gestione associata, consorzi, aziende speciali ed istituzioni denominate organismo per le azioni sociali integrate (OASI).
---	--

Art. 48 (Consorzio OASI)

1. Il consorzio OASI, quale organismo per le azioni sociali integrate, costituito per	Art. 48 (OASI) [si sostituisce] 1. L' OASI, quale organismo per le azioni sociali integrate, costituito per
---	---

l'erogazione degli interventi, servizi e prestazioni del sistema integrato sociale, è dotato di una struttura tecnico-amministrativa, denominata ufficio di piano, che in particolare provvede a:	l'erogazione degli interventi, servizi e prestazioni del sistema integrato sociale, è dotato di una struttura tecnico-amministrativa, denominata ufficio di piano, che in particolare provvede a:
---	---

L'individuazione, per il **Piano della rete sociale regionale**, di percorsi di rappresentanza per contribuire alla realizzazione dello stesso. A tal proposito, il mondo del volontariato ha già un organismo idoneo all'individuazione di questa rappresentanza e consiste, appunto, nella Conferenza Regionale del Volontariato e richiede che sia sentito "anche" Osservatorio regionale del volontariato.

Art. 50 (Approvazione del piano della rete sociale regionale)

1. Lo schema del piano della rete sociale reg. è predisposto dalla Giunta reg., sentite le province, Roma Capitale, le Conferenza dei sindaci, le ASL, gli organismi del terzo settore che operano nel settore socio-assistenziale e sociosanitario a livello reg., l'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 10 della l.r. 32/2001, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, di cui alla l.r. 36/2003 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.	[si modifica] comma 1: 1. Lo schema di Piano della rete Sociale Regionale è predisposto dalla Giunta Regionale, previo intesa con il CAL e le rappresentanze del terzo settore, in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza e con il concorso delle A.S.L., le altre strutture pubbliche che prestano servizi territoriali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e gli organismi previsti dalle leggi regionali quali Consulte, Osservatori e Conferenze regionali.
---	---

Le modalità di partecipazione dell'associazionismo all'intero processo previsto dalla Legge Regionale. Le organizzazioni di volontariato intendono, infatti, essere parte attiva in tutta la filiera del sistema dei servizi sociali integrati, ovvero chiedono che l'azione di concertazione non sia limitata, ma che interessi le fasi di programmazione, realizzazione, attuazione, controllo e verifica della qualità del sistema integrato sociale.

La concertazione deve essere il metodo di lavoro attraverso il quale le Istituzioni, il Terzo Settore e tutte le parti sociali giungono a decisioni e scelte condivise e vincolanti per la Regione, al fine della presentazione e della valutazione del Sistema dei servizi ed delle prestazioni sociali;

Art. 51 (Piano della rete sociale locale)

3. Il piano della rete sociale locale è adottata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attraverso accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2001 e succ. modifiche tra i comuni facenti parte dell'ambito territoriale di cui all'art. 15 e l'ASL competente. 4. Gli organismi del terzo settore che hanno partecipato all'elaborazione del piano della rete sociale locale, ai sensi dell'art. 30, comma. 4,	3. Il piano della rete sociale locale è adottata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attraverso accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2001 e succ. modifiche tra i comuni facenti parte dell'ambito territoriale di cui all'art. 15, l'ASL competente, degli organismi interessati della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
---	---

possono aderire all'accordo di programma di cui al comma 3. 5. Le province assicurano, per la predisposizione del piano della rete sociale locale, il necessario supporto informativo e tecnico.	organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione. 4. Gli organismi del terzo settore che hanno partecipato all'elaborazione del piano della rete sociale locale, ai sensi dell'art. 30, comma 4, aderiscono all'accordo di programma di cui al comma 3.
--	---